



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2004

DISEGNO DI LEGGE 22 aprile 2004, n. 48

Prevenzione e assistenza odontoiatrica

D'iniziativa dei consiglieri
**Paolo Barbacovi, Mauro Bondi, Roberto Pinter,
Giuseppe Parolari**
(Sinistra democratica e riformista del Trentino per l'Ulivo)

Presentato il **22 aprile 2004**

Assegnato alla **Quarta Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 22 aprile 2004, n. 48

Prevenzione e assistenza odontoiatrica

INDICE

Art. 1 - *Forme di assistenza*

Art. 2 - *Prevenzione*

Art. 3 - *Assistenza in forma diretta e indiretta*

Art. 4 - *Misure organizzative*

Art. 5 - *Concorso dell'assistito alla spesa*

Art. 6 - *Servizio odontoiatrico festivo e prefestivo*

Art. 7 - *Abrogazione della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 (Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica)*

Art. 8 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1

Forme di assistenza

1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito del servizio sanitario provinciale e con le modalità previste da questa legge, assicura l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) prevenzione odontoiatrica;
- b) assistenza curativa odontoiatrica;
- c) assistenza protesica e ortodontica fissa e mobile.

2. L'assistenza odontoiatrica preventiva e curativa è garantita a tutti gli iscritti al servizio sanitario provinciale.

3. Le prestazioni di assistenza ortodontica, limitatamente agli assistiti di età inferiore a diciotto anni, e quelle di assistenza protesica sono erogate a tutti gli iscritti al servizio sanitario provinciale, nei limiti e con le modalità stabilite da apposite linee guida dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Le linee guida sono adottate dall'azienda dopo aver acquisito il parere dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia, e sono approvate con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 2

Prevenzione

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari programma e promuove interventi di prevenzione odontoiatrica.

2. L'azienda redige annualmente un piano provinciale d'interventi di prevenzione primaria e secondaria, che determina gli indirizzi, gli standard procedurali e di esito per i singoli distretti nonché le modalità di elaborazione dei piani di prevenzione distrettuali.

3. Sulla base del piano provinciale e tenendo conto delle esigenze locali ogni distretto sanitario predispone un piano di prevenzione, approvato dall'azienda.

4. L'azienda conclude accordi di programma con le istituzioni scolastiche per realizzare i piani di prevenzione per l'età evolutiva.

5. L'azienda fornisce agli iscritti al servizio sanitario provinciale un libretto sanitario odontoiatrico, contenente il piano individuale di prevenzione. Le caratteristiche del libretto

e le modalità per il suo rilascio sono stabilite dall'azienda.

6. L'adesione al piano individuale di prevenzione è condizione per ottenere l'assistenza in forma diretta e indiretta prevista da questa legge.

Art. 3

Assistenza in forma diretta e indiretta

1. Le prestazioni previste da questa legge sono erogate in forma diretta dall'azienda provinciale per i servizi sanitari, anche mediante medici specialisti convenzionati.

2. Quando l'Azienda provinciale per i servizi sanitari non garantisce entro tre mesi l'assistenza in forma diretta l'assistito può rivolgersi a strutture private accreditate. Per le prestazioni di assistenza ortodontica e per quelle di assistenza protesica l'assistito può rivolgersi alle strutture private accreditate previa presentazione di un piano di trattamento all'azienda, che ne verifica la corrispondenza alle linee guida stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

3. L'azienda predispone e aggiorna l'elenco dei medici dentisti accreditati a svolgere cure odontoiatriche ai sensi del comma 2.

Art. 4

Misure organizzative

1. Per assicurare le prestazioni di assistenza erogate in forma diretta l'Azienda provinciale per i servizi sanitari apre in ogni distretto sanitario ambulatori odontoiatrici in grado di garantire l'accesso a tutti gli iscritti al servizio sanitario provinciale.

2. L'azienda stabilisce il monte ore di odontoiatria ambulatoriale minimo, sulla base del numero degli assistiti di ogni distretto sanitario e dei dati sull'incidenza delle patologie dentali raccolti dall'azienda.

3. L'azienda assicura in adeguate strutture territoriali decentrate l'assistenza odontoiatrica per disabili e pazienti a rischio infettivo e per particolari patologie.

Art. 5

Concorso dell'assistito alla spesa

1. Per ogni prestazione erogabile in forma indiretta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, la Giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia, determina le tariffe rimborsabili e le modalità di rimborso della spesa all'assistito.

2. Per ogni prestazione erogabile in forma diretta o indiretta la Giunta provinciale stabilisce la misura del concorso dell'assistito alla spesa, in base alla valutazione delle condizioni economiche familiari. Restano salvi i diritti degli assistiti esentati dal concorso alla spesa sanitaria. Per la valutazione delle condizioni economiche si applica l'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

Art. 6

Servizio odontoiatrico festivo e prefestivo

1. Per garantire un'adeguata assistenza odontoiatrica nei giorni festivi e prefestivi l'Azienda provinciale per i servizi sanitari stipula convenzioni con medici e odontoiatri abilitati all'esercizio della professione, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla

provincia.

2. La provincia individua le strutture pubbliche abilitate al servizio odontoiatrico festivo e prefestivo, le prestazioni erogabili nonché le tariffe spettanti ai medici, agli odontoiatri e al personale di assistenza ambulatoriale.

Art. 7

Abrogazione della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 (Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica)

1. E' abrogata la legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20.

Art. 8

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.